



Sommario

Premessa	2
Campo di Applicazione	2
Definizioni Generali	2
Strutture di Ormeggio	3
Classificazione degli Ormeggi	3
Posti per Categoria	4
Posti di Ormeggio Riservati	4
Posti di Ormeggio per Unità in Transito	4
Criteri di Assegnazione	5
Obblighi e Divieti	5
Definizione delle Aree	6
Assegnazioni per Aree	7
Schema generale del Piano di Ormeggio.....	8
Illustrazioni generali delle disposizioni di ormeggio.....	9



Premessa

Tenendo conto del nuovo “Atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara” approvato con decreto dirigenziale regionale N. 109 del 22/12/2016 e della nuova concessione demaniale marittima N. 32 del 04/05/2017 rilasciata dall’Amministrazione Regionale ed intestata al medesimo Ente comunale quale “Concessionario”, per una migliore organizzazione e fruizione dei posti di ormeggio per la nautica da diporto, si rende necessario elaborare uno “**Piano Generale di Ormeggio**” nelle aree in concessione e destinate al diporto nautico.

Campo di Applicazione

Il presente atto, difatti, rappresenta uno strumento necessario ai fini di una migliore gestione del servizio di ormeggio in funzione della definizione delle aree disponibili, della classificazione delle unità da diporto e delle modalità di assegnazione dei posti di ormeggio a pontili e banchine in concessione all’ente Comune nell’ambito del porto di Cetara.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento la presente pianificazione, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti/assegnatari di posto di ormeggio, la struttura portuale in accordo con tutte le disposizioni vigenti.

Definizioni Generali

Le indicazioni contenute nel presente piano di ormeggio dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli assegnatari di posto di ormeggio e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente accosti a pontili e banchine.

L’esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell’Autorità Marittima, alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Per una migliore comprensione e individuazione di soggetti e definizioni del presente “Piano generale degli ormeggi” si intende per:

- a) **Concessionario:** Il Comune di Cetara, quale soggetto che, con l’atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all’Amministrazione concedente e alla stessa ‘Autorità Marittima;
- b) **Gestore:** Il comune di Cetara o altro soggetto affidatario del servizio in forza di provvedimento comunale, che gestisce il servizio di ormeggio per conto del Concessionario stesso ed opera nell’ambito delle direttive ricevute dal medesimo (dal 2007 la società in house di servizi comunali – Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale Srl);
- c) **Utente:** L’assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l’Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all’ormeggio da diporto sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché, tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e le banchine in concessione. **L’utente viene definito “Residente” se censito in apposito “Registro dei natanti di proprietà” predisposto dal Comune e residente nel Comune stesso da almeno tre anni;**



- d) **Unità da diporto:** L'imbarcazione da diporto, fino ad una lunghezza fuori tutto (compresi tutti gli ingombri) di metri 15,00, ormeggiabile ai sensi del presente piano. Le unità da diporto in transito sono ormeggiabili fino ad una lunghezza massima di mt. 20/25,00 in caso di posto disponibile con ormeggio di fianco (detto all'inglese);
- e) **Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato dal Concessionario per l'ormeggio temporaneo di una unità da diporto, per un periodo fisso dell'anno, di norma dal 1 Giugno al 30 Settembre. Tale periodo può essere modificato mediante delibera di Giunta Comunale con la quale vengono fissate modalità di utilizzo e tariffe.

Strutture di Ormeggio

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore seguendo questo specifico atto di disciplina ed assegnazione dei posti (Piano di Ormeggio).

Ciascun posto assegnato è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, cime, ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune o del Gestore. Il Comune (o il Gestore) provvederà a sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza, così come se lo stesso Utente comunicasse qualche specifica priorità.

L'Utente non può modificare i sistemi di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari (acqua e corrente) senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

I posti di ormeggio sono predisposti sia su specifici pontili galleggianti che lungo le stesse banchine dei moli.

L'altezza media tra quota livello mare ed i pontili galleggianti è di circa cm 70, mentre in banchina l'altezza media, tenendo conto delle relative maree, varia dagli 80 al 140 cm circa.

Il concessionario tenendo conto dei relativi bilanci annuali, di politiche di investimento e miglioramento dei servizi, ha anche fatto realizzare apposito grigliato in struttura metallica che faciliti l'accesso alle imbarcazioni dalla quota banchina.

Classificazione degli Ormezzi

I pontili e le banchine all'uso destinate, consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto classificate in categorie, così come indicate nel seguente prospetto:

Categoria	Dimensione massima dell'unità in mt.
I	Acquascooter fino a mt. 3
II	Unità fino a mt. 5,00
III	Unità da 5,01 a 7,00
IV	Unità da 7,01 a 9,00
V	Unità da 9,00 a 11,00
VI	Unità da 11,01 a 13,00
VII	Unità da 13,01 a 15,00
VIII	Unità oltre i 15 mt. solo se in Transito



Posti per Categoria

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti, della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto e dalle richieste acquisite nella gestione 2016, è indicato nella successiva tabella il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria e residenza del proprietario/intestatario.

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, con delibera di Giunta comunale, in funzione degli spazi disponibili.

Categoria	Dimensione massima dell'unità in mt.	Numero attuale di unità	Di cui di Residenti
I	Acquascooter	2	2
II	Unità fino a mt. 5,00	53	50
III	Unità da 5,01 a 7,00	28	17
IV	Unità da 7,01 a 9,00	18	8
V	Unità da 9,00 a 11,00	7	1
VI	Unità da 11,01 a 13,00	2	0
VII	Unità da 13,01 a 15,00	1	0
TOTALI		108	78

Posti di Ormeggio Riservati

Il Concessionario si impegna a riservare al Gestore n. 2 posti di ormeggio detti 'riservati' che il Gestore utilizzerà per l'ormeggio di unità di servizio da utilizzare nelle operazioni di pulizia ed assistenza in acqua e/o per le altre attività legate alla gestione del servizio stesso.

Posti di Ormeggio per Unità in Transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in porto anche senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.

In ottemperanza anche al D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008, il concessionario prevede di riservare il 10% dei posti della capacità ricettiva alle imbarcazioni in transito.

La sosta delle unità di ormeggio in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, **non deve superare le 48 ore**, con la possibilità di proroga per un periodo di pari durata, fatto sempre salvo la disponibilità del suddetto posto di ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.

Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali (erogazione di servizi sussidiari come acqua e corrente, utilizzo di sistemi di ormeggio), in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato con deliberazione annuale di Giunta Comunale.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle unità in transito sono annotati in apposito registro tenuto dal personale del gestore in servizio, con l'indicazione dell'imbarcazione, del proprietario/comandante/skipper, del numero di persone a bordo, data di arrivo e partenza. Il proprietario/comandante/skipper ha l'obbligo di rispettare l'occupazione del solo posto assegnato.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.



Criteria di Assegnazione

Al termine dell'iter per l'acquisizione delle richieste di assegnazione dei posti di ormeggio (periodo presumibile tra Marzo ed Aprile dell'anno in corso), il Gestore, tenendo conto del seguente "Piano generale degli ormeggi", provvede alla pianificazione dei posti barca assegnabili in relazione alla loro dimensioni e/o specifiche caratteristiche generali tra cui la facilità o meno di manovra dell'unità.

L'assegnazione dei posti di ormeggio avviene con priorità ai "Residenti" nel Comune di Cetara da almeno 3 anni, per le ulteriori eventuali disponibilità, l'assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di protocollo delle domande pervenute e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'Utente è tenuto ad accettare l'assegnazione del posto di ormeggio della propria unità da diporto, così come comunicato dal Gestore, senza nessuna riserva.

Obblighi e Divieti

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'imbarcazione, per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di aggiuntive ed adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, eventualmente necessarie in caso di specifiche condizioni meteo marine.

Il numero minimo dei parabordi (per ogni lato) necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: **Num = L/2 + 1** (dove L è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione).

E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente legata o in stato di fatiscenza.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità delle imbarcazioni.

L'utente non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nell'istanza di richiesta di assegnazione.

La vendita a terzi dell'unità da diporto già oggetto dell'assegnazione di uno specifico posto di ormeggio, comporta al nuovo acquirente il diritto di prelazione per gli anni successivi previo il pagamento del saldo per la stagione in corso così come stabilito dalle scadenze dei pagamenti relativi alla tariffa di riferimento.

I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti sul posto per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).

Gli utenti soprattutto non residenti o che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare il natante in caso di necessità o avverse condizioni meteo.



Definizione delle Aree

AREA (A1)

Presso banchina di riva, lato a ponente del pontile da diporto per una lunghezza di circa mt. 30

AREA (A2)

Presso banchina di riva, lato a levante del pontile da diporto per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (B)

Presso inizio primo tratto molo di sopraflutto, da angolo con banchina di riva ad inizio scala di sicurezza

AREA (C)

Presso pontile diporto entrambi i lati, tratto iniziale del pontile per una lunghezza di circa mt. 10,00

AREA (D)

Presso pontile diporto lato ponente, tratto centrale per una lunghezza di circa mt. 40

AREA (E)

Presso pontile diporto lato levante, tratto centrale per una lunghezza di circa mt. 40

AREA (F)

Presso pontile diporto lato ponente, tratto finale per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (G)

Presso pontile diporto lato levante, tratto finale per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (H)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo alla scala di sicurezza per una lunghezza di circa mt. 30

AREA (I)

Presso molo sopraflutto, tratto successivo AREA (H) per una lunghezza di circa mt. 20

AREA (L)

Presso pontile promiscuo (pesca/diporto) lato ponente, tratto finale per una lunghezza di circa mt. 30.

AREA (M)

Presso pontile e banchina esterna molo di sottoflutto (Installazione stagionale dal 01/06 al 30/09).



Assegnazioni per Aree

Le imbarcazioni/natanti vengono assegnate alle rispettive aree fino al numero massimo di posti disponibili e/o fino ad occupare la lunghezza massima prevista per l'area.

AREA (A1) ed (A2)

Destinata all'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza non superiore ai metri 6,99 escluso i gommoni (i gommoni per una migliore fruizione nelle operazioni di imbarco e sbarco, avranno posto assegnato presso il pontile galleggiante). I posti saranno assegnati con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti".

AREA (B)

Destinata ad ormeggio di acquascooter o natanti e mezzi di servizio del gestore.

AREA (C)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 6.

AREA (D) ed (E)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 12.

AREA (F)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni da 7 a 9 mt.

AREA (G)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 15.

AREA (H)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni non superiori a mt. 15 con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti", munite di specifica passerella di poppa. Nella stessa area saranno possibili gli ormeggi di imbarcazioni di ditte charter o specifiche imbarcazioni da lavoro sempre di grossa stazza.

AREA (I)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni in transito non superiori a mt. 15 fino ad esaurimento dei posti disponibili (da 6 a 8 unità a seconda delle misure delle stesse).

AREA (L)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni da 7 a 9,5 mt. con prelazione per le imbarcazioni dei "Residenti".


AREA (M)

Destinata ad ormeggio di imbarcazioni fino mt. 5,0 se da diporto e mt. 6,0 se di ditte di Charter nautico e per il solo periodo stagionale dal 01 Giugno al 30 Settembre. L'Area è all'esterno del molo di sottoflutto, comprendendone sia la banchina esterna che il pontile galleggiante allo scopo installato.



PIANO GENERALE DI ORMEGGIO DEL DIPORTO IN AREE IN CONCESSIONE

Schema generale del Piano di Ormeggio





Illustrazioni generali delle disposizioni di ormeggio

Disposizione pontile e banchine da diporto

